

## Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

N.3/2008

### OGGETTO: Nuova disciplina delle dimissioni volontarie

\* \* \* \* \*

In Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto interministeriale 21 gennaio 2008 attuativo delle disposizioni contenute nella legge 17 ottobre 2007, n. 188 che disciplina le modalità di rilascio delle dimissioni volontarie. Le nuove disposizioni, dunque, entrano in vigore il giorno 5 marzo 2008.

Il 4 marzo 2008 il Ministero del Lavoro ha diffuso la lettera circolare prot. 1692 in cui sono contenute le prime indicazioni operative.

Con la presente circolare viene fornito un quadro riepilogativo delle novità e vengono analizzati alcuni profili problematici emersi in questa prima fase di applicazione della norma.

#### Profili giuridici

La legge n. 188/2007 integrando la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile, ha stabilito che la lettera di dimissioni volontarie deve essere presentata dal lavoratore, **pena la sua nullità**, su appositi moduli predisposti e resi disponibili da specifici soggetti espressamente individuati.

Pertanto, salvo i casi espressamente esonerati di cui si dirà oltre, le dimissioni rilasciate in carta libera oppure in forma verbale non producono efficacia e quindi **il rapporto di lavoro rimane giuridicamente in essere**.

Le clausole vigenti, contenute nei contratti collettivi applicati, che disciplinano le modalità di rilascio delle dimissioni volontarie, ritenute efficaci ad substantiam (Cassazione 13 luglio 2001, n. 9554), devono considerarsi superate se incompatibili con il nuovo quadro giuridico di riferimento.

Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi di introdurre una nuova regolamentazione ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge 188/2007.

## Le esclusioni

Sono esclusi dalle nuove disposizioni i seguenti casi:

1. le **risoluzioni consensuali** del contratto effettuate dalle parti ai sensi del 1372 del codice civile. A questo riguardo in allegato alla presente circolare è stato predisposto un fac-simile di modulo per la risoluzione consensuale che può essere utilizzato da datori di lavoro e lavoratori;
2. i lavoratori autonomi e subordinati che interrompono il rapporto di lavoro e non siano più rintracciabili come ad esempio, nel caso di **abbandono del posti di lavoro, oppure quando comunicano il recesso unilaterale mediante una semplice lettera**. In entrambi i casi è opportuno predisporre una **prova sull'effettiva indisponibilità dei lavoratori** a rassegnare le dimissioni secondo la nuova procedura. La prova che il lavoratore non sia più rintracciabile l'azienda la può acquisire invitando il lavoratore con atto avente data certa (ad esempio **mediante raccomandata** da inoltrare all'ultimo indirizzo conosciuto) a formalizzare le dimissioni nel rispetto delle norme vigenti fissando un termine entro cui adempiere. L'inerzia del lavoratore autonomo o subordinato rispetto alla comunicazione aziendale può dare luogo alla legittima interruzione del rapporto di lavoro anche in mancanza della procedura di dimissioni ai sensi della legge 188/2007. Resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore subordinato;
3. le dimissioni volontarie rilasciate durante il periodo di prova;
4. le dimissioni rilasciate da lavoratore per giusta causa;
5. **le dimissioni dall'incarico di amministratore di società;**
6. i rapporti di lavoro marittimo perché regolato da legge speciali;

Anche sulla scorta delle motivazioni richiamate dal Ministero del Lavoro con la nota del 14 febbraio 2007, n. 4746 possono ritenersi esclusi anche:

7. le collaborazioni coordinate e continuative rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
8. le nomine dei componenti di organi di controllo di società;
9. le partecipazioni a collegi e commissioni;

Sono peraltro esclusi dai campi di applicazione della norma i rapporti di tirocinio formativo indipendentemente dalla finalità dello stesso.

**Le prestazioni occasionali per natura e i contratti d'opera di cui all'articolo 2222** del codice civile sono da considerare esclusi dal campo di applicazione della nuova normativa.

La legge 188/2007 e il decreto interministeriale 21 gennaio 2008 non dispongono alcun regime transitorio. Ne consegue che le dimissioni **già consegnate al datore di lavoro, al committente ovvero all'associante prima del 5 marzo 2008** sono escluse dall'obbligo di compilazione del nuovo modulo e ciò anche se il giorno di decorrenza delle dimissioni va oltre tale ultima data.

Si ricorda che già con le norme vigenti, in particolari circostanze, attribuiscono una specifica tutela ai lavoratori. Ed in particolare in caso di:

- *Matrimonio*, se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la celebrazione delle nozze, devono essere confermate, a pena di nullità, entro un mese all'Ufficio provinciale del lavoro (articolo 1, comma 4 della legge n. 7/1963);
- *Maternità*, se le dimissioni sono presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino), occorre la convalida, a pena di nullità, del servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro (articolo 55, comma 4 del D.Lgs. 151/2001).

si ritiene possibile che le dimissioni volontarie vengano convalidate sulla base delle disposizioni speciali vigenti con esclusione dunque, della compilazione del nuovo modulo telematico.

In attesa di un chiarimento ministeriale la procedura di convalida vigente che comprova della reale volontà della lavoratrice di rassegnare le dimissioni rende del tutto superfluo il ricorso alla nuova procedura prevista dalla legge 188/2007.

### **Soggetti obbligati**

Sono tenuti a questo nuovo adempimento i lavoratori che risultano in forza a qualsiasi tipologia di azienda pubblica o privata con i contratti di:

- 
-

- lavoro subordinato (tempo determinato e indeterminato, tempo parziale e tempo pieno). Sono compresi anche le qualifiche di elevata professionalità come i dirigenti del settore privato e pubblico e ogni altro rapporto di lavoro subordinato anche di dirigenza generale del pubblico impiego;
- lavoro subordinato nell'ambito del lavoro domestico;
- collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto. Per espressa previsione della legge 188/2007 sono considerate incluse anche le collaborazioni coordinate e continuative di minima entità (cosiddette "minicococo");
- associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro. Sono escluse, invece, le altre forme di associazioni in partecipazione da cui derivano redditi che non sono di lavoro autonomo;
- soci di cooperative indipendentemente dalla tipologia di contratto stipulato.

### **I soggetti abilitati**

Gli uffici predisposti a compilare il modulo di dimissioni sono i centri per l'impiego, le direzioni provinciali del lavoro del Ministero del Lavoro, Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Ispettorato della Regione Siciliana e gli uffici comunali. Il modello allegato al decreto interministeriale ha esteso l'abilitazione anche alle direzioni regionali per il lavoro del Ministero del Lavoro.

Con apposite convenzioni stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 188/2007, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile al lavoratore dimettersi anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

Pertanto, allo stato attuale in mancanza del previsto decreto ministeriale, le organizzazioni sindacali e i patronati non possono ritenersi soggetti abilitati.

### **Il modello**

L'articolo 1, comma 1 della legge 188/2007 prevede che i moduli necessari per rassegnare le dimissioni volontarie sarebbero dovuti essere disponibili gratuitamente *"oltre che con le modalità di cui al comma 5"* dalle strutture abilitate.

Il richiamato comma 5 prevede che *"I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto.."*

Dal combinato disposto delle disposizioni richiamate emerge con chiarezza che il legislatore ha previsto due modalità di compilazione del nuovo modulo; la prima con il modello cartaceo che avrebbe dovuto essere disponibile presso le strutture abilitate; la seconda in via telematica secondo le indicazioni ministeriali.

Il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, invece, prevede esclusivamente la modalità telematica per la compilazione del modulo lasciando inspiegabilmente inattuata una parte della legge 188/2007.

Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 3 della legge 188/2007 “*i moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione*”.

Un primo profilo problematico riguarda la compilazione della “data decorrenza dimissioni” presente nella sezione 4; essa corrisponde al primo giorno in cui non viene prestata più l'attività e va individuata sulla base del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato.

Pertanto se la data dell'ultimo giorno di lavoro calcolata è il 27 marzo 2008, nel modulo va riportata la data del 28 marzo 2008.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la compilazione del campo “tipo comunicazione” presente nella sezione 5.

In particolare, sono presenti due scelte: “dichiarazione di dimissione volontaria” e “comunicazione di dimissione volontaria”. La prima opzione deve essere adottata dal lavoratore nel caso di pre-compilazione del modulo così come illustrato oltre; la seconda opzione deve essere adottata dal soggetto abilitato per trasmettere il modulo in via telematica al Ministero del Lavoro.

### **La procedura**

La procedura per rilasciare le dimissioni volontarie prevede in via prioritaria che il lavoratore si rivolga presso uno dei soggetti abilitati (vedi *infra*).

Il funzionario dell'ufficio preposto presso i soggetti abilitati accederà nella specifica sezione del sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e compilerà il modulo on-line sulla base delle indicazioni fornite dal lavoratore, soprattutto in relazione alla data di decorrenza delle dimissioni.

Una volta compilato, il modulo viene trasmesso al ministero del lavoro in via telematica.

Una copia del modulo trasmesso viene stampato e consegnata al lavoratore su cui viene apposta la data a partire dalla quale decorrono i 15 giorni di validità.

Il lavoratore entro i successivi 15 giorni, quindi, dovrà consegnare il modulo al proprio datore di lavoro. Con la consegna del modulo si perfeziona sul piano giuridico l'atto unilaterale di dimissione.

Il lavoratore può anche procedere con una prima compilazione del modulo in forma cartacea che potrà reperire sulla specifica sezione del sito del ministero del lavoro. Una volta pre-compilato egli è obbligato a rivolgersi presso uno dei soggetti abilitati affinché essi possano trasferire il modulo su formato on-line e trasmetterlo telematicamente al Ministero del Lavoro.

### **Gli adempimenti del datore di lavoro**

Il datore di lavoro che riceve il modulo dovrà verificare che il modulo:

1. sia originale e che sia stato rilasciato da uno dei soggetti abilitati;
2. contenga una data di emissione che non sia precedente di 15 giorni rispetto a quello di consegna.

Al riguardo valga il seguente esempio: se il modulo riporta la data di protocollo del 10 marzo 2008, esso è valido se consegnato all'azienda entro il 25 marzo 2008.

La mancata o ritardata consegna del modulo nel termine stabilito dalla legge non consente di perfezionare l'atto delle dimissioni e si impone nuovamente una nuova procedura telematica di compilazione del modello. In questo caso il soggetto abilitato su indicazione del lavoratore dovrà procedere con un preventivo annullamento della precedente comunicazione di dimissioni utilizzando la specifica funzione presente nella sezione 5 – “tipo di comunicazione”.

Il datore di lavoro dovrà procedere entro 5 giorni dalla data di decorrenza delle dimissioni con la specifica comunicazione di cessazione del rapporto che dal 1° marzo 2008 è obbligatoriamente telematica.

Roma 6 marzo 2008

FONDAZIONE STUDI

(Il Presidente)



**Atto di risoluzione consensuale del contratto di lavoro**

**art. 1372 comma 1 cod. civ.**

Il giorno \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, in \_\_\_\_\_

tra

Datore di lavoro (o committente, o associante) \_\_\_\_\_

e

il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale

\_\_\_\_\_

Premesso che il suddetto lavoratore presta la sua attività presso l'azienda dal \_\_\_\_\_ con la qualifica di \_\_\_\_\_ (in caso di collaboratori riportare: "per la realizzazione del seguente progetto \_\_\_\_\_"; per gli associati riportare "con il seguente apporto di lavoro \_\_\_\_\_").

Le parti si danno reciproco atto di voler interrompere il rapporto di lavoro/di collaborazione/di associazione per motivi del tutto indipendenti l'uno dall'altro.

Tutto ciò premesso, si è convenuto di procedere ai sensi dell'art. 1372, primo comma, cod. civ alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e l'ultimo giorno di lavoro è fissato nella data del \_\_\_\_\_

L'azienda \_\_\_\_\_

Il lavoratore/collaboratore/l'associato \_\_\_\_\_